



Domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di baracconista o di impresario circense

Domanda formale dei baracconisti o degli impresari circensi

Dati professionali

Impresa	
Via e n.	
NPA e luogo	
Paese	
Contatto (tel., email)	
Per i cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all'estero, tipo e durata del permesso di dimora	

Impianti

Lista degli impianti gestiti per i quali è richiesta l'autorizzazione <i>(descrivere l'impianto gestito nonché il suo numero di fabbricazione e di identificazione)</i>



Estratto della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante e della sua ordinanza d'esecuzione del 4 settembre 2002

L'esercizio dell'attività di baracconista o di impresario circense in Svizzera è soggetto a un'autorizzazione che può essere ottenuta alle seguenti condizioni:

- il richiedente deve fornire un attestato di sicurezza degli impianti gestiti nonché l'attestato relativo alla stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile con copertura sufficiente;
- la domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità cantonale competente almeno *20 giorni* prima dell'inizio dell'attività o prima della scadenza dell'autorizzazione corrente.

I *cittadini stranieri* con domicilio, dimora o sede all'estero hanno diritto a un'autorizzazione alle stesse condizioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di stranieri.

La presente domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- un *estratto del registro di commercio* relativo ai baracconi da fiera o ai circhi, rilasciato nel corso dei tre mesi precedenti, oppure un *documento d'identità valido* (passaporto, licenza di condurre, carta d'identità) nei casi in cui il richiedente stesso o l'impresa per la quale svolge l'attività non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio;
- un *attestato* relativo alla stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile con copertura sufficiente presso una società assicurativa autorizzata a praticare in Svizzera; la legislazione prevede diversi importi di copertura in funzione del potenziale pericolo degli impianti;
- un documento attestante che la *sicurezza* degli impianti gestiti è stata verificata da un organismo d'ispezione accreditato; la legislazione prevede diverse periodicità di rinnovo dell'attestato di sicurezza.

I documenti rilasciati all'estero devono essere equivalenti ai documenti corrispondenti rilasciati in Svizzera. Gli attestati di sicurezza rilasciati da organismi d'ispezione esteri possono essere riconosciuti se soddisfano i requisiti previsti dall'ordinanza. L'attestato relativo alla stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente rilasciato all'estero deve indicare che la copertura assicurativa è applicabile anche al territorio svizzero.

Se la domanda non è compilata correttamente o non è completa, l'autorità cantonale competente può ritornarla al richiedente affinché venga corretta o completata. In tal caso, non è garantito che il richiedente possa ottenere il rilascio dell'autorizzazione entro la data auspicata. Lo stesso vale se il richiedente non presenta la sua domanda entro i termini prestabiliti o se non la indirizza all'autorità cantonale competente.

L'autorizzazione è valida per un anno. Un'autorizzazione con una durata di validità più breve può essere accordata ai richiedenti stranieri con dimora, domicilio o sede all'estero. È fatta salva la legislazione cantonale in materia di utilizzo accresciuto del suolo pubblico e di polizia delle costruzioni e del fuoco.